


Valutazione, gestione, controllo dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo



Magda Bianco
Tutela dei clienti e anti-riciclaggio
Banca d'Italia

Il «nuovo» d.lgs. 231/2007
3 maggio 2017, Forum AICOM – Netech, Milano

Agenda

1

**Il nuovo
contesto:
cosa cambia**

2

**Evoluzione
dell'azione di
vigilanza**

3

**Cosa è
richiesto agli
intermediari**

1

**Il nuovo
contesto:
cosa cambia**

Recepimento della IV Direttiva in Italia

- Legge delega n. 170 del 12 agosto 2016
- 28 novembre 2016 → il MEF ha pubblicato in consultazione lo schema di decreto di recepimento
- 24 febbraio 2017 → il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare il testo
- Parere della Commissione Parlamentare Finanze e Tesoro

L'approccio in base al rischio



2014 National Risk Assessment (NRA)

Art. 14, co. 1, «Analisi nazionale del rischio»

*Il Comitato di Sicurezza Finanziaria identifica, **analizza e valuta il rischio nazionale di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo.***

L'analisi ha cadenza triennale, salva la facoltà del CSF di procedere all'aggiornamento quando insorgono nuovi rischi e ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

2015 Autovalutazione ML/TF

Art. 15, «Valutazione del rischio da parte dei soggetti obbligati»

*Le Autorità di vigilanza di settore **dettano criteri e metodologie,** commisurati alla natura dell'attività svolta e alle dimensioni dei soggetti obbligati, **per l'analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo** cui sono esposti nell'esercizio della loro attività.*

2016 Modello di vigilanza risk-based

Art. 7, co. 2, «Autorità di vigilanza di settore»

*Le Autorità di vigilanza di settore basano la **frequenza e l'intensità dei controlli e delle ispezioni di vigilanza in funzione del profilo di rischio,** delle dimensioni e della natura del soggetto obbligato vigilato.*

L'approccio in base al rischio



La IV Direttiva **valorizza l'autonomia** dei destinatari nella calibrazione di **estensione, frequenza e intensità** degli adempimenti AML, in base alla valutazione del rischio.

La bozza di decreto di recepimento, fermi restando gli adempimenti ad estensione generalizzata:

- **individua criteri** di valutazione connessi a tipologie di rapporto o operazioni, area geografica di riferimento e caratteristiche e/o comportamenti della clientela
- rimette alle Autorità di settore l'individuazione di **procedure e metodologie per la valutazione del rischio** AML/FT cui gli intermediari sono esposti nell'esercizio della propria attività.

Le principali novità

- a) modalità di conduzione dell'adeguata verifica, **semplificata e rafforzata**
- b) **persone politicamente esposte**
- c) misure **su titolare Effettivo** e accessibilità delle relative informazioni
- d) viene meno il riferimento in normativa primaria all'obbligatoria tenuta **dell'Archivio Unico Informatico (AUI)**
- e) poteri e responsabilità delle Autorità di vigilanza nei confronti di **IP e IMEL comunitari** che operano in LPS
- f) **rafforzamento poteri di Vigilanza e regime sanzionatorio**



Le principali novità: a) adeguata verifica

SEMPLIFICATA (art. 23)

Eliminazione delle fattispecie a **basso rischio presunto** (rapporti con PA, società quotate, altri intermediari) → nel nuovo testo le fattispecie sono solo «indicatori» di basso rischio.

E' **rimessa ai soggetti obbligati** la valutazione dell'applicabilità del regime semplificato (**in nessun caso può tradursi in esenzione** dagli obblighi di CDD)



RAFFORZATA (artt. 24 e 25)

In linea generale, è **rimessa agli intermediari** la valutazione sulla sussistenza di un più alto rischio di riciclaggio.

3 ipotesi di AVR **obbligatoria**:

- rapporti di corrispondenza;
- rapporti con PEP;
- rapporti con clienti residenti in Paesi terzi ad alto rischio individuati dalla Commissione Europea.

Autorità di settore individuano **ulteriori fattori di rischio da prendere in considerazione** per adottare misure semplificate o rafforzate.

Le principali novità: b) PEP (art. 1)

- **scompare la distinzione tra PEP esteri e PEP domestici** → tutti sottoposti a regime di adeguata verifica rafforzata
- PEP «domestico» esteso fino a **cariche regionali e a sindaci... e le cariche comunali?**
- **compresi anche familiari** e soggetti con «**stretti legami**» con PEP

Gli esercizi di autovalutazione hanno evidenziato alcune **criticità** nell'individuazione e nel censimento dei PEP e dei PIL.

2017: Ispezioni **tematiche** Banca d'Italia **mirate su PEP e PIL** presso alcune banche *significant o sottoposte a Vigilanza «accentrata»*.

Le principali novità: c) titolare effettivo



- Verrà istituito un **registro centrale** dei titolari effettivi di tutte le **società di capitali, delle persone giuridiche private** costituite in Italia e dei **trust**
- Sempre accessibile alle **Autorità competenti**, alla **UIF** e ai **soggetti destinatari** degli obblighi antiriciclaggio (disciplinato con decreto MEF)
- Accesso **«limitato»** per gli altri soggetti con interesse **legittimo, diretto, concreto e attuale** (possibilità esclusa per i trust).. Ma *«la consultazione dei registri non esonera i soggetti obbligati dal valutare il rischio AML/FT cui sono esposti nell'esercizio della loro attività e dall'adottare misure adeguate al rischio medesimo».*

Le principali novità: e) poteri su IP e IMEL

La Direttiva riconosce espressamente agli Stati «host» il potere di richiedere l'istituzione di un «punto di contatto centrale» sul proprio territorio → **il legislatore italiano ha scelto di rendere il punto di contatto obbligatorio.**

Art. 1 – Il punto di contatto centrale è il soggetto o la struttura, stabilito nel territorio italiano, designato dagli IMEL o dagli IP con sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, che operano, senza succursale, sul territorio nazionale, tramite agenti e soggetti convenzionati.

Art. 2 – Tra i soggetti obbligati rientrano gli intermediari con sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro, stabiliti senza succursale nel territorio italiano.

Le principali novità: e) poteri su IP e IMEL

L'intenzione della bozza di decreto è di delineare un sistema in cui:

- **L'intermediario**, per il tramite del punto di contatto, **è direttamente destinatario** di tutti gli obblighi antiriciclaggio previsti dalla normativa italiana
- In aggiunta, **gli agenti e i distributori sono personalmente responsabili** (sanzione pecuniaria) in caso di omessa adeguata verifica della clientela.

Le principali novità: f) ruolo e poteri Vigilanza



Le Autorità di Vigilanza di settore:

- a) adottano nei confronti dei soggetti vigilati **disposizioni attuative** in materia di organizzazione, procedure e controlli interni e di adeguata verifica della clientela
- b) verificano l'adeguatezza degli assetti organizzativi e procedurali dei soggetti obbligati vigilati
- c) **definiscono procedure e metodologie per la valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui gli intermediari vigilati sono esposti nell'esercizio della propria attività**

Le principali novità: f) ruolo e poteri Vigilanza

Strumentario e l'apparato sanzionatorio sono rafforzati (e allineati alla CRD4):

- **Convocazione** riunioni degli **organi aziendali apicali**
- **Divieto** d'intraprendere nuove operazioni
- Incremento delle **sanzioni pecuniarie** (fino a €5 milioni)
- Sanzioni amministrative pecuniarie a carico delle persone fisiche
- “Temporary ban” degli amministratori (misura sanzionatoria accessoria)
- “Cease and desist order” (misura sanzionatoria alternativa nei casi di scarsa rilevanza della violazione).



2

**L'azione di
vigilanza**

Il nuovo percorso di analisi AML risk-based



Coerentemente con richiesta di:

- definire procedure e metodologie per la valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui gli intermediari vigilati sono esposti nell'esercizio della propria attività:
- verificare l'adeguatezza degli assetti organizzativi e procedurali dei soggetti obbligati vigilati



La fase di **individuazione e analisi dei rischi** mira a determinare il grado di esposizione ai rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo (cd. **rischio residuo**) di ogni intermediario, in esito ad una valutazione che combina una componente quantitativa e una qualitativa.

PARTE QUANTITATIVA

Identifica il livello di **rischio inerente** (da 1 a 4), usando un set di indicatori relativi all'operatività, alla clientela, al contesto geografico di riferimento.

PARTE QUALITATIVA

Valuta le **vulnerabilità** dei presidi organizzativi e dei controlli interni dell'intermediario.

3 classi di indicatori

Contesto (2 indicatori)

Forniscono un profilo sintetico dell'operatività della banca

Rischio (11 indicatori)

Misurano il rischio potenziale che ogni banca si trova ad affrontare

Compliance (2 indicatori)

Indicano il livello di *compliance* relativo agli obblighi AR

Graduatoria delle banche in ogni categoria
in base all'indicatore di sintesi



Rating sintetico finale con valori 1-4
(fine fase quantitativa)

L'analisi del rischio: componente qualitativa

La valutazione dell'adeguatezza dei presidi organizzativi e dei controlli interni dell'intermediario **utilizza tutte le informazioni disponibili** di rilievo:

- ❑ **Rapporti annuali delle funzioni di controllo** (rapporti della Compliance, della Funzione AML...)
- ❑ **Segnalazioni** inviate dagli organi aziendali (comunicazioni ex art. 52)
- ❑ Risultati delle **ispezioni di vigilanza** (ampio spettro, mirate, sportellari, tematiche) e informazioni da pregressa azione di vigilanza
- ❑ **Incontri** con esponenti aziendali
- ❑ Informazioni da **altre Autorità** nazionali (UIF, CONSOB, AG) od estere
- ❑ Notizie **dalla clientela o altri soggetti**, anche con esposti / whistleblowing.

L'analisi del rischio: componente qualitativa

Per ampliare il corredo informativo disponibile, nell'ottobre 2015 la Banca d'Italia ha chiesto a tutte le banche di condurre **un'autovalutazione dei rischi** → autoverifica del **rischio inerente** sottostante la propria attività e **dell'adeguatezza delle misure di presidio** adottate.

Gli interventi di vigilanza

L'azione di vigilanza deve essere **commisurata e proporzionale** al rischio residuo che caratterizza ogni intermediario:

1. Favorevole

Azione di vigilanza

2. In prevalenza favorevole

Azione di vigilanza

3. Parzialmente sfavorevole

Azione di vigilanza

4. Sfavorevole

Azione di vigilanza

Gli interventi di vigilanza

La IV Direttiva prevede **rafforzamento** dei poteri, anche sanzionatori, delle Autorità → **allineamento rispetto a CRD4**.

- convocare gli organi di amministrazione, direzione e controllo dei vigilati, fissando OdG e proponendo specifiche decisioni
- adottare provvedimenti di divieto di nuove operazioni nelle ipotesi di gravi carenze o violazioni


Oltre a public statement, «cease and desist order», «temporary ban», revoca dell'autorizzazione

La terza fase del percorso di analisi richiede di:

- **Monitorare e verificare** l'efficace e tempestiva attuazione delle misure di rimedio richieste all'intermediario
- **Mantenere aggiornato il modello**: il livello di rischio residuo di ogni intermediario viene rivisto annualmente, al fine di assicurare una pronta identificazione di sviluppi del profilo di rischio e garantire una conseguente revisione dell'azione di vigilanza

Efficacia degli interventi?

Numero di rilievi per categoria (valori assoluti)



Numero complessivo di anomalie riscontrate nel corso degli accertamenti ispettivi

- anomalie in materia adeguata verifica → effetto dell'approccio in base al rischio (accessi mirati vs soggetti con maggiori fragilità)
- riduzione rilievi in materia di assetti organizzativi e analisi di operazioni sospette
- basso n. rilievi per conservazione della documentazione e registrazioni in AUI e assenza di violazioni delle norme sulla gestione del contante e titoli al portatore – → cultura di rispetto delle regole antiriciclaggio consolidata

3

**Cosa è
richiesto agli
intermediari**

E' richiesto un approccio risk based



L'esercizio di **autovalutazione** del 2015/16


- ha anticipato le logiche della IV Direttiva
- garantendo **maggiore consapevolezza** degli intermediari circa la propria esposizione ai rischi R/FT e le proprie vulnerabilità
→ per poi, in base alle evidenze raccolte, favorire adozione di interventi correttivi tempestivi
- ha arricchito il quadro conoscitivo della Banca d'Italia anche nell'ottica del modello di analisi
- consentendo anche di calibrare gli interventi di vigilanza secondo un approccio basato sul rischio.

E' richiesto un approccio risk based



Risultati
dell'esercizio di
autovalutazione

Ripartizione livello di rischio residuo



	grandi	piccole
<i>giudizio 1</i>	6	19
<i>giudizio 2</i>	97	321
<i>giudizio 3</i>	5	7
totale banche	108	347

Occorre ripensare la funzione AML

- È necessario **sviluppare cultura organizzativa del rischio** (che tenga conto anche del presidio dei rischi legali e reputazionali)
- **Autovalutazione** volta a verificare la presenza di presidi organizzativi proporzionati, ma è **solo il punto di partenza**: pone le basi per un'adeguata gestione della quota di rischio residuo che la banca decide di sostenere
- Occorre **visione strategica di tutti i rischi**, con l'obiettivo di delineare all'interno del RAF la propensione anche al rischio AML (concreti obiettivi di rischio e soglie di tolleranza), e definire politiche di assunzione e governo dei rischi coerenti con le policy prescelte

Occorre ripensare la funzione AML

Responsabile **AML interlocutore dei vertici aziendali** per consentire di valutare in modo consapevole tutti i rischi - compresi quelli antiriciclaggio - che incombono sull'impresa bancaria: da *Compliance officer* verso logiche da *risk officer*.

*Approccio tipico di
Compliance*

Analizza il grado di conformità dei processi operativi interni rispetto alla normativa

Rispettare tutti gli obblighi normativi non garantisce, di per sé, la terzietà rispetto alle operazioni di riciclaggio

*Approccio tipico di risk
management*

Interpreta il rischio di riciclaggio come rischio di essere coinvolto, anche indirettamente, in fenomeni illeciti (rischio di condotta)

Conclusioni

- AML in Italia fondamentale per le minacce più rilevanti che in altri contesti
- Il **«sistema italiano» è stato ritenuto «adeguato»** (GAFI mutual evaluation) e produce oggi un numero consistente di segnalazioni di operazioni sospette
- La **crescita nella sensibilità della maggior parte degli operatori** in materia si accompagna a una **maggiore importanza della funzione nella governance**
- Restano da affrontare più incisivamente **titolare effettivo e adeguata verifica rafforzata**

Grazie!